



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 22/01/2026

OGGETTO: ART. 9 D.L.78/2009 CONVERTITO DALLA L. 102/2009 - DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 33 D.LGS 33/2013, D.P.C.M. 22/09/2014 E CIRCOLARE M.E.F. 22/2015 - PRESA D'ATTO DELL'INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, DELL'IMPORTO DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO, DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO E DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO PER L'ANNO 2025 E DELLA LORO AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE.

L'anno **2026**, addì **22** del mese di **gennaio** alle ore **13:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2026
Numero: 135

OGGETTO:

ART. 9 D.L.78/2009 CONVERTITO DALLA L. 102/2009 - DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 33 D.LGS 33/2013, D.P.C.M. 22/09/2014 E CIRCOLARE M.E.F. 22/2015 - PRESA D'ATTO DELL'INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, DELL'IMPORTO DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO, DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO E DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO PER L'ANNO 2025 E DELLA LORO AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione n. 102/2009, recante "Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini", che ai commi 1 e 2 testualmente recita: *"1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*

- *le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*
- *nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni"";*

CONSIDERATO che nel caso di inosservanza di quanto sopra esposto è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse di bilancio;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2009, n. 1 del 10.02.2015, n. 23 del 21.02.2017, n. 4 del 30/01/2018, n. 24 del 29.01.2019, n. 13 del 26.01.2021, n. 12 del 27.01.2022, n. 12 del 26.01.2023, n. 16 del 25.01.2024 e n. 17 del 24.01.2025, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state

approvate le misure organizzative per la velocizzazione dei pagamenti", ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito dalla L.102/2009 e che le stesse sono pubblicate sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del suddetto D.L.78/2009;

RITENUTO opportuno confermare sostanzialmente le misure precedentemente adottate da ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 24.01.2025, esecutiva, ai sensi di legge, per la velocizzazione dei pagamenti che tengono conto anche dell'adeguamento all'iter amministrativo determinato dall'introduzione della fatturazione elettronica, come di seguito riportate:

- PUNTO 1 - Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica. La verifica delle regole di finanza pubblica viene effettuata congiuntamente al Responsabile del Servizio Finanziario; a tale scopo quest'ultimo può richiedere agli uffici competenti che siano indicati gli importi parziali da erogare nelle varie fasi e la tempistica di tali pagamenti. Simile verifica potrà essere richiesta per l'eventuale fonte di finanziamento della spesa.
- PUNTO 2 - Al fine di velocizzare le fasi di acquisizione dei documenti necessari per il pagamento, gli uffici ordinatori di spesa devono provvedere a fornire ai fornitori le specifiche necessarie alla tempestiva accettazione e registrazione delle fatture elettroniche, quali:
 - a) tempi di emissione delle fatture;
 - b) dati da riportare in fattura (l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 prevede che nella fattura siano riportati il numero dell'impegno e il numero della determinazione);
 - c) codice univoco dell'ufficio, codice CIG e CUP se presente;
 - d) tempi di pagamento eventualmente concordati;
 - e) diverse modalità di pagamento che possono essere adottate dal Comune con invito ad indicare preventivamente quella prescelta (con relative coordinate, quale IBAN ad esempio) in modo da evitare l'emissione di ordinativi di pagamento che debbano successivamente essere richiamati e corretti.
- PUNTO 3 - Le fatture pervengono all'Ente tramite il sistema di interscambio SDI.
- PUNTO 4 - Gli uffici ordinanti appongono tramite l'apposita procedura informatica l'esito, positivo o negativo, entro 10 giorni dal ricevimento e l'ufficio ragioneria accetta e registra la fattura, integrandola con i dati fiscali e gli altri dati richiesti, entro i successivi 5 giorni. In caso di rifiuto la non accettazione della fattura avverrà entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito negativo dal servizio competente.
- PUNTO 5 - La trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'atto e/o della proposta di liquidazione e di tutta la documentazione necessaria dovrà avvenire da parte dell'ufficio ordinatore entro i successivi 5 giorni.
- PUNTO 6 - L'acquisizione ed il controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è effettuato dal servizio ordinatore, fatto salve le acquisizioni mediante autocertificazione nei casi consentiti dalla legge, che devono essere sempre prodotte dall'ufficio ordinatore.
- PUNTO 7 - La verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sui pagamenti eccedenti euro 5.000,00 verrà effettuata dalla Ragioneria e dal 15.06.2026 anche quella su tutti i pagamenti per qualsiasi importo che verranno effettuati nei confronti di lavoratori autonomi (non occasionali) e liberi professionisti per l'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 725 della L. 30.12.2025, n. 199 che ha inserito il comma 1-ter all'interno del suddetto art. 48-bis;
- PUNTO 8 - L'Ufficio Ragioneria provvederà all'emissione degli ordinativi di pagamento a intervalli temporali non superiori a 10 giorni lavorativi, salvi motivi contrari imposti da situazioni contingibili.
- PUNTO 9 - Salvo quanto diversamente specificato nel contratto di riferimento il termine per il pagamento delle spese è di 30 giorni (art.4 D.Lgs 231/2002). Gli uffici ordinanti che prevedano procedure più complesse legate alla liquidazione dovranno concordare per iscritto con i fornitori termini di pagamento più ampi, che rispettino comunque i limiti di cui all'art. 4, c.4, del D.Lgs.231/2002.

RICORDATO, quindi, che al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della vigente normativa (art. 9 del D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i responsabili dei servizi devono:

1. trasmettere attraverso l'apposita procedura informatica le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del Servizio Finanziario entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità nonché verificare, prima dell'ordinativo di spesa, che la relativa determinazione di impegno sia diventata esecutiva e regolarmente pubblicata;
2. indicare, contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) che la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari impone in tutti gli strumenti di pagamento relativi a forniture di beni, servizi ed appalti di lavori pubblici;

3. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con un congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Servizio Finanziario per emettere i mandati di pagamento;
5. acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare o documentazione equivalente;
6. indicare le coordinate IBAN del beneficiario per l'esecuzione dei bonifici che devono coincidere con il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010;

DATO ATTO che l'andamento della velocità dei pagamenti non è da ricondursi in via generale alle misure adottate dall'Ente ma risente sia delle disponibilità di cassa dell'Ente che da disposizioni normative che possono determinare un rallentamento, quali: le disposizioni che regolano la verifica della regolarità contributiva (Durc) e quelle in merito alle verifiche sui pagamenti di importo superiore a euro 5.000, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 986 a 988 della Legge 27.12.2017, n. 205 e ss.mm.ii. e per qualsiasi importo che verrà pagato nei confronti di lavoratori autonomi (non occasionali) e liberi professionisti per l'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della L. 30.12.2025, n. 199 che ha inserito il comma 1-ter all'interno del suddetto art. 48-bis;

DATO ATTO, inoltre, che:

- in fase di impegno di spesa continua ad essere verificata, sia dal responsabile del servizio interessato sia dal responsabile del servizio finanziario la compatibilità degli interventi con il programma dei pagamenti in osservanza delle regole di finanza pubblica;
- un attento monitoraggio della spesa da parte del Servizio Finanziario contribuisce ad evitare il formarsi di situazioni potenzialmente destabilizzanti sotto il profilo finanziario;
- a fronte di residui attivi che potrebbero risultare di difficile esigibilità sono stati previsti totali accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- i responsabili dei servizi almeno due volte l'anno, la prima in sede di verifica degli equilibri di bilancio e di assestamento di bilancio e la seconda al termine dell'esercizio effettuano una ricognizione sull'esistenza di debiti fuori bilancio, attestandone l'esistenza o meno;
- gli ordinativi di pagamento vengono trasmessi al tesoriere comunale per via telematica (Siope+);
- sono state messe in atto procedure di compensazione tra somme a debito e credito per il recupero di morosità pregresse;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti';

VISTO l'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014 che prevede:

- ✓ *al comma 1 "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33";*
- ✓ *al comma 2 "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 272 del 1.12.2015, depositata in data 22.12.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;

VISTO il DPCM del 22/9/2014 recante la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015 con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D.L. 24.04.2014n, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

CONSIDERATO che il 3° comma dell'art. 9 del citato DPCM stabilisce che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;

PRESO ATTO che a decorrere dal 2019 gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono elaborati dalla piattaforma sulla certificazione dei crediti e dei debiti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 1, c. 854 della L. 27.12.2019, n. 160;

RILEVATO che l'art 10 del medesimo DPCM stabilisce che le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» ... entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 24 della Legge europea (legge 164/2014) fornisce l'interpretazione autentica alla disciplina del D.Lgs 231/2002, estendendo ai contratti di appalto per l'esecuzione di opere o di lavori le norme relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

RILEVATO che l'indicatore di cui trattasi deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre a cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.09.2014);

VISTO l'art. 1, comma 854, lettera a) della L. 27.12.2019, n. 160 che ha rinviato al 2021 la decorrenza dell'obbligo dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 che si trovano nelle seguenti condizioni:

- mancata riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. L'accantonamento non scatta se lo stock di debito residuo scaduto al 31.12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno;
- presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non in linea con i termini delle transazioni commerciali;

PRESO ATTO che il comma 854, dell'art. 1, lettera b) della suddetta L. 27.12.2019, n. 160 ha posticipato al 2021 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali qualora l'ente non abbia pubblicato sul proprio sito lo stock del debito o non abbia trasmesso alla PCC le informazioni sui pagamenti;

VISTO il secondo comma dell'art. 9 del D.L. 152/2021, il quale ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche, per gli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al debito residuo sulla base dei propri dati contabili, precisando le modalità, gli obblighi e le verifiche necessarie;

PRESO ATTO che dal 2022 lo stock del debito e la relativa comunicazione non transitano più all'interno della piattaforma Crediti Commerciali (PCC) ma solo attraverso la nuova piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS;

DATO ATTO che:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS per l'anno 2025 è stato di – 25,32 giorni;
- che il suddetto indicatore relativo al 1° trimestre 2025 è stato – 21,83 giorni;
- che il suddetto indicatore relativo al 2° trimestre 2025 è stato – 23,62 giorni;
- che il suddetto indicatore relativo al 3° trimestre 2025 è stato – 26,56 giorni;
- che il suddetto indicatore relativo al 4° trimestre 2025 è stato – 27,93 giorni;

ACCERTATO che l'importo del debito scaduto e non pagato, rilevato dalla piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS, per l'anno 2025 ammonta a euro 56.594,08 (n. 29 imprese creditrici) mentre quello al 31.12.2024 ammontava a euro 40.571,31, quello al 31.12.2023 ad euro 72.451,18, quello al 31.12.2022 ad euro 52.903,47, quello al 31.12.2021 ad euro 53.278,53, quello al 31.12.2020 ad euro 65.191,02 e quello al 31.12.2019 ad euro 176.863,73;

PRESO ATTO che dai dati rilevati dalla piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS, per l'anno 2025 il tempo medio ponderato di pagamento è stato di giorni 15 e che il tempo medio ponderato di ritardo è stato di – 25 giorni;

PREMESSO che gli enti locali non sono più obbligati ad effettuare la trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture in quanto con l'introduzione della procedura Siope+ tale trasmissione avviene in modo automatico;

ACCERTATO che nell'anno 2025 questa Amministrazione ha rispettato tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e ss.mm.ii. in quanto:

- a) lo stock del debito scaduto è minore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno che ammontano a euro 11.635.862,62, come rilevato dalla piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS (importo debito scaduto euro 56.594,08 -- 5% del totale fatture ricevute euro 581.793,13);
- b) l'indicatore annuale di ritardo annuale dei pagamenti rispetta ed è in linea con i termini delle transazioni commerciali;
- c) l'ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, pagamenti, nei termini:
 - l'ammontare del debito residuo al 31.12.2024 ed il numero delle imprese creditrici, il tempo medio ponderato di pagamento 2024 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2024 (pubblicato 23.01.2025);
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2025 (pubblicato il 28.04.2025);
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2025 (pubblicato il 16.07.2025);
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2025 (pubblicato il 29.10.2025);
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2025 (pubblicato il 20.01.2026);
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025 (pubblicato il 20.01.2026);
 - l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2025 ed il numero delle imprese creditrici, il tempo medio ponderato di pagamento 2025 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2025 (pubblicati il 20.01.2026);

ACCERTATO, quindi, che questa Amministrazione non è soggetta per l'anno 2026 all'obbligo dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 4-bis del D.L. 24.02.2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21.04.2023, n. 41;

PRESO ATTO che la Circolare MEF-RGS del 3 gennaio 2024 ha fornito le prime indicazioni operative per la riduzione dei tempi di pagamento, fissando il target da raggiungere in trenta giorni dal ricevimento della fattura o di altro idoneo documento ed il target per l'indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero, precisando che per l'anno 2024 gli indicatori saranno calcolati su un volume di almeno l'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno e nel 2025 su un volume pari al 95%;

RILEVATO che la suddetta Circolare MEF-RGS 3/2024 ha stabilito che un aspetto importante riguarda la valutazione della performance dei dirigenti e dei responsabili dei pagamenti, con la previsione di sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;

VISTO come ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile del Servizio 5 “Economico, Finanziario e Patrimonio” ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO, come ai sensi del art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL – l'atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di confermare le misure organizzative meglio esplicitate in narrativa, che di questo atto ne formano parte integrante e sostanziale (allegato A), finalizzate alla lotta nei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;

1. di prendere atto che nell'anno 2025 questa Amministrazione ha rispettato tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e ss.mm.ii. in quanto:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS per l'anno 2025 è stato di – 25,32 giorni (allegato B);
- lo stock del debito scaduto è minore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno che ammontano a euro 11.635.862,62, come rilevato dalla piattaforma della Ragioneria dello Stato denominata Area RgS (allegato C);
- l'indicatore annuale di ritardo annuale dei pagamenti rispetta ed è in linea con i termini delle transazioni commerciali e risulta di – 25 giorni;
- l'ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, pagamenti, nei termini:
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2025 ed il numero delle imprese creditrici, il tempo medio ponderato di pagamento 2025 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2025, (pubblicati il 20.01.2026);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2025 (pubblicato il 28.04.2025);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2025 (pubblicato il 16.07.2025);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2025 (pubblicato il 29.10.2025);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2025 (pubblicato il 20.01.2026);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025 (pubblicato il 20.01.2026) (allegato B);
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2025 ed il numero delle imprese creditrici, il tempo medio ponderato di pagamento 2025 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2025, pubblicati il 20.01.2026) (allegato C);

2. di dare atto, quindi, che questa Amministrazione ha rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa e pertanto non è soggetta per l'anno 2026 all'obbligo dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2025 ed il numero delle imprese creditrici, il tempo medio ponderato di pagamento 2025 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2025 sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Colle di Val d'Elsa, nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

4. di incaricare il Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" di pubblicare le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti sul sito internet dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, come modificato dalla Legge di conversione n. 102/2009;

5. di prendere atto che la Circolare MEF-RGS del 3 gennaio 2024 ha:

- fornito le prime indicazioni operative per la riduzione dei tempi di pagamento;
- fissato il target da raggiungere in trenta giorni dal ricevimento della fattura o di altro idoneo documento
- stabilito il target per l'indicatore del tempo medio di ritardo pari a zero;
- precisato che per l'anno 2024 gli indicatori saranno calcolati su un volume di almeno l'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno e nel 2025 su un volume pari al 95%;
- stabilito che i suddetti target sono considerati ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e dei responsabili dei pagamenti e che sono previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento;

7. con votazione separata e all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO